

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Myrante Mosh, avvocato Cdl di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Lavorare durante la malattia

risponde l'avv. NINO RAFFONE

posto di lavoro, anche perché ho 45 anni e non è facile trovare altra occupazione. Ma è davvero possibile licenziare per così poco?

Lettera firmata. Torino

Anche durante le assenze dal lavoro a causa di malattia, resta a carico delle parti il dovere di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. In questa ottica quindi deve essere inquadrato il problema

posto dal lettore, e sovente affrontato dalla giurisprudenza. I principi che si sono affermati e sono stati ribaditi più volte anche dalla Corte di Cassazione (si vedano ad esempio le recenti sentenze 6/6/90 n. 5407; 19/2/1991 n. 1747, e altre ancora) sono nel senso che la prestazione da parte del dipendente di attività lavorativa a favore di terzi, durante il periodo di malattia, non è di per sé vietata. Tuttavia lo svolgimento di attività lavorativa in

pendenza di malattia può giustificare il licenziamento quando ci si trovi di fronte ad una situazione di violazione degli obblighi di fedeltà, e comunque di violazione dei più generali obblighi, anche se non codificati, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede.

In altre parole la Magistratura ritiene giustificato il licenziamento quando dal comportamento del dipendente risulti che ci si trova di fronte ad una

infermità simulata; oppure quando risulta violato l'obbligo di non concorrenza nei confronti del datore di lavoro; oppure venga dall'attività lavorativa del dipendente compromessa o ritardata la guarigione per inosservanza delle prescrizioni necessarie per un rapido recupero delle proprie energie fisiche. Al di fuori di questa ipotesi, l'attività lavorativa svolta in pendenza di malattia deve essere ritenuta lecita.

Nel caso del lettore, poi, c'è qualcosa di più, non potendosi certo parlare di attività lavorativa per qualche sporadica prestazione svolta nel negozio della moglie, ossia in quell'ambito familiare dal quale, per definizione, esula qualsiasi ipotesi di prestazione lavorativa subordinata. Aggiungiamo ancora che il provvedimento disciplinare, in questo caso il licenziamento, deve sempre essere proporzionato alla mancanza commessa dal dipendente; in caso contrario la sanzione può essere impugnata per eccessività rispetto alla mancanza.

novazione ricollegibile a quanto sopra si affermava - in cui il lavoratore può avere immediata e sostanziale disponibilità di buona parte delle somme accantonate e tra questi vi rientra senz'altro l'acquisto della prima casa di abitazione, documentato con rogito notarile, a condizione che si sia acquisita una determinata anzianità lavorativa.

Se questi sono i presupposti della legge, è inspiegabile - e senz'altro illegittimo - il comportamento aziendale, che ci viene segnalato nella lettera, in quanto non sussiste alcun divieto in ordine all'acquisto di un appartamento occupato (stante anche il risparmio economico e la possibilità di dare disdetta alla scadenza del contratto) nel caso questo venga destinato a prima casa di abitazione per sé o per i figli. L'argomentazione aziendale è senz'altro inconsistente e rientra, purtroppo, nella politica generale delle imprese che tentano di limitare al massimo l'erogazione di somme di denaro dei propri dipendenti, ricorrendo ad assurde - e spesso fantasiose, come nella fattispecie - giustificazioni.

Chi ha diritto alla maggiorazione dell'assegno di 30.000 lire

risponde l'avv. ANGELO FERRANTE

Ex combattente pensionato nel 1965, ho fatto vari anni di prigionia in Germania. Ho chiesto i benefici combattentistici in base alla legge 140 del 1985, ma mi sono stati negati. Ho riproposto la domanda con la successiva legge 544/88 e mi sono stati accordati. Ma solo dal 1° gennaio 1989 e non dal 1° gennaio 1985 per cui ho perso quattro anni. È regolare? Non c'è errore da parte degli uffici Inps?

Angelo Ferrante Brindisi

Con l'articolo 6 della legge 544/88 il diritto alla maggiorazione dell'assegno di 30.000 lire mensili è stato esteso anche agli ex combattenti e assimilati titolari di pensione avente decorrenza anteriore al 7/3/68. La stessa disposizione stabilisce che tale miglioramento decorre dal 1° gennaio 1989. Poiché la tua pensione decorre dal 1965 (anteriore, quindi, al 7 marzo 1968) riteniamo che l'applicazione sia corretta. Peraltro, ai titolari di pensione avente decorrenza successiva al 7 marzo 1968, l'articolo 6 della legge 140/85 (con il quale è stata istituita la maggiorazione in questione) ha fatto decorrere dal 1° gennaio 1985 solo il 50% dell'importo. Il residuo 50% è stato attribuito dal 1° gennaio 1987.

Tre quesiti: enti locali, commercio, lavoro dipendente

Al primo quesito rispondiamo senz'altro in modo affermativo precisando che, se non puoi far valere almeno 15 anni nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) dell'Inps, la pensione VO/Inps puoi chiederla all'età di 60 anni e sarà determinata (in applicazione del

PREVIDENZA
Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzioni e Nicola Trisci

Renzo Mastalli Roma

commercio. Detta pensione le è stata revocata circa tre anni fa perché sono venute meno le condizioni d'invalidità. La medesima persona, che è pure titolare di pensione Inps-cat 50 integrata al trattamento minimo congelato al 30 settembre '83 da alcuni anni lavora nel settore pubblico - Enti locali ospedalieri - ha superato il 55° anno di età ma non ancora il periodo contributivo per una pensione della Cpel.

Si chiede: 1) In virtù degli oltre 15 anni di contribuzione Inps, settore lavoratori dipendenti e autonomi comm., che aveva determinato la pensione Inps d'invalidità poi revocata, può chiedere la pensione di categoria VO/Inps? 2) In alternativa, la contribuzione Inps che ha già determinato un trattamento di pensione categoria IO/Com che però è stato successivamente revocato, cioè annullato, può ancora essere ricongiunta alla contribuzione Cpel per la determinazione di un unico trattamento pensionistico? 3) Godendo l'interessata anche della pensione Inps/cat 50 integrata al trattamento minimo congelato al 30/9/83, in conseguenza delle norme di legge vigenti su l'unico trattamento di contingenza a fronte di più pensioni liquidate da Enti diversi (credo si dica «legge Spadolini»), la pensione Cpel in maturazione verrà liquidata con l'esclusione dell'indennità integrativa speciale (contingenza)? La risposta a questa domanda è determinante al fine di decidere sulla convenienza della eventuale possibile ricongiunzione contributiva di cui al punto 2).

Alm. Carlo Codogno (Milano)

L'Inps mi ha regolarmente composto una pensione a partire dal giugno 1990. Tuttavia, la pensione che mi è stata riconosciuta è quella minima di lavoratore dipendente, categoria con la quale ho completato i 35 anni di anzianità contributiva.

articolo 16 della legge 233/90) da due distinte quote: l'una riferita all'anzianità contributiva nel Fpld e l'altra riferita all'anzianità contributiva nella Gestione speciale commercianti. Anche al secondo quesito rispondiamo in modo affermativo, potendo, a tale scopo, utilizzare quanto dispone l'articolo 2 della legge 29/79. Si tratta, eventualmente, di valutare il beneficio a fronte dell'onere per la ricongiunzione. Per quanto riguarda il terzo quesito, non esiste alcuna norma che vieta l'attribuzione della indennità integrativa speciale (Iis) sulla pensione erogata dalla Cpel per il fatto di essere titolare di altra pensione a carico dell'Inps. Precisiamo, inoltre, che dal 1984, in applicazione dell'articolo 21 della legge 730/83, entrambe le pensioni sono adeguata al costo vita. Circa il «prontuario» con le notizie utili per tutti i tipi di pensione e del quale parti nella successiva lettera, ti invitiamo a procurartelo presso la locale sede del Sindacato pensionati italiani (Spi-Cgil).

Le possibilità da utilizzare per la pensione

Ho prestato lavoro come dipendente dal 1952 al 1968. Ancora, dal 1969 al 1982 ho svolto attività di commerciante ed, infine, ho prestato nuovamente lavoro come dipendente dal 1984 al 1990.

Molto probabilmente la pensione che ti è stata liquidata è a carattere provvisorio e dovrà essere riliquidata con i criteri sopra evidenziati. È opportuno far verificare la documentazione presso la locale sede dell'Inps-Cgil dove potrai avere ulteriori chiarimenti.

Chiedo se è corretto che un lavoratore, per il quale risultano circa 22 anni di contributi da lavoro dipendente a fronte di circa 13 di commerciante, deve ritrovarsi penalizzato dopo tanti anni di trattenute salariali.

Il requisito dei 35 anni lo raggiungi solo sommando i contributi per lavoro autonomo e quelli per lavoro dipendente. Se desideravi avere la pensione di anzianità del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) avresti dovuto ricongiungere a tale Fondo i contributi versati alla Gestione speciale commercianti, utilizzando l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 29/79. Non avendo effettuato tale ricongiunzione, l'unico modo per maturare il requisito dei 35 anni è la «totalizzazione» consentita dalla legge n. 233/1990 con la quale è stata attuata la riforma delle pensioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani, commercianti).

In tal caso la pensione è costituita da due quote (articolo 16 della legge 233/90): l'una riferita al periodo da commerciante, l'altra riferita al periodo da lavoratore dipendente. Dopo la riforma operata con la legge 233/90, i criteri di calcolo delle due quote non sono molto diversi. La differenza è costituita dal fatto che nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si fa riferimento alle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni (articolo 3 della legge 297/82) mentre nella Gestione speciale artigiani si fa riferimento al «reddito» degli ultimi dieci anni (articolo 5 della legge 233/90). In entrambi i casi gli importi sono rivalutati sulla base degli indici dell'incremento del costo vita con riferimento all'anno precedente quello di decorrenza della pensione.

La legge 29/5/1982 n. 297 ha innovato profondamente la precedente normativa che disciplinava il trattamento economico e normativo spettante ai dipendenti allorché cessavano l'attività lavorativa. Il dato fondamentale si rinviene nella natura di questo compenso che mentre con gli art. 2120 e 2121 c.c. aveva carattere di emolumento facente parte del patrimonio economico del prestatore di lavoro il cui effettivo pagamento era differito all'atto della definitiva risoluzione del rapporto lavorativo, con la L. n. 297/1982 acquisiva natura di retribuzione annualmente accantonata, tanto che questa somma viene al 31 dicembre di

Anticipo T.f.r. per la casa

risponde l'avv. SAVERIO NIGRO

non mi rimane che procedere per vie legali. Pertanto gradirei avere un suggerimento.

Mauro Campolucci, Cognetto (Milano)

La legge 29/5/1982 n. 297 ha innovato profondamente la precedente normativa che disciplinava il trattamento economico e normativo spettante ai dipendenti allorché cessavano l'attività lavorativa. Il dato fondamentale si rinviene nella natura di questo compenso che mentre con gli art. 2120 e 2121 c.c. aveva carattere di emolumento facente parte del patrimonio economico del prestatore di lavoro il cui effettivo pagamento era differito all'atto della definitiva risoluzione del rapporto lavorativo, con la L. n. 297/1982 acquisiva natura di retribuzione annualmente accantonata, tanto che questa somma viene al 31 dicembre di

ogni anno rivalutata, anche se non nella misura del 100%.

Questo istituto si è andato evolvendo in quanto inizialmente esso era sorto quale premio di fedeltà e mera elargizione del datore di lavoro, che non era erogato allorché la cessazione lavorativa era imputabile al lavoratore oppure era causata da sua esplicita volontà. Il suo primo mutamento, in sede legislativa, si ebbe con la L. 15/7/1966 n. 604 che all'art. 9 sancì che «l'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto», dal che facilmente ne discendeva che la predetta indennità costituiva una quota di retribuzione che era parte integrante del patrimonio economico del lavoratore e che quindi si incrementava sempre più con il progredire dell'attività lavorativa, avente

l'unico limite che l'effettiva corresponsione era differita al momento della cessazione del rapporto lavorativo.

Con la L. 297/92 non solo è stata ribadita la natura retributiva di questo compenso, ma è stato ancor più incentivato il carattere di reciprocità tra attività lavorativa e retribuzione, in quanto il T.f.r. viene calcolato annualmente, computando in esso tutto ciò che viene posto a base della retribuzione effettivamente corrisposta e ragguagliandolo a tutte le mensilità che il lavoratore percepisce. L'unico limite è costituito da questo accantonamento coatto in base al quale il prestatore di lavoro non può a suo piacimento disporre di una somma, che però di è di sua proprietà, e che gli viene debitamente rivalutata.

Vi sono però specifici casi - e questa è un'altra importante in-

FESTA NAZIONALE DE L'UNITA' SULLA NEVE



Bormio-Valtellina 9-19 gennaio '92

Giovedì 9

- Ore 18.00 **Centro Festa** La festa ieri
- Ore 18.30 **Centro Festa** Cocktail primi arrivi
- Ore 20.30 **Centro Festa** Benvenuti a Bormio con la Filarmonica di Bormio

Venerdì 10

- Ore 17.00 **Sala Congressi Terme** Discutiamo de l'Unità con: **Renzo Foa** direttore del giornale **Emanuele Macaluso** pres. Editrice l'Unità **Guido Alborghetti** pres. FIPI. Seguirà proiezione di un film sul giornale
- Ore 21.00 **Palabraullo** Esibizione della selezione nazionale russa di pattinaggio artistico
- Ore 21.00 **Centro Festa** Marzabotto, messaggero di pace con: **Renato Franchi** sindaco di Marzabotto **Renato Pedrini** sindaco di Bormio **Dante Crucchi** pres. Comitato onorante
- Ore 21.00 **Saletta Terme** Lezione di economia con: **Silvano Andriani** ministro governo Ombrada Pds
- Ore 23.00 **Planobar** Vittorio Bonetti

Sabato 11

- Ore 07.00 **Gita a St. Moritz** In treno
- Ore 09.00 **Gita a Livigno** Escursioni guidate nel Parco nazionale dello Stelvio
- Ore 11.00 **Palabraullo** Reggio Emilia R/C Team, presenta: 1° Gran premio su ghiaccio per automodelli radiocomandati

- Ore 21.00 **Saletta Terme** Lezione di economia con **Silvano Andriani**
- Ore 21.00 **Centro Festa** Concerto dei Nomadi
- Ore 21.00 **Sala Congressi** Chitarra classica: concerto di **Stefano Grondona**
- Ore 23.30 **Planobar** Notte in bianco con **Vittorio Bonetti**

Domenica 12

- Ore 14.30 **Lanzada In Valmalenco** Esibizione della selezione nazionale russa di pattinaggio artistico
- Ore 16.00 **Centro Festa** Esibizione della selezione nazionale russa di ginnastica ritmica femminile
- Ore 17.00 **Sala Congressi Terme** «La sinistra europea e il nuovo ordine internazionale» **Gerard Descottis** della sezione Esteri del Ps francese **Anna Terron** responsabile rapporti internazionali del Ps catalano **Massimo Micucci** sezione Esteri Pds Presiede: **Vincenzo Ciabbari**

Lunedì 13

- Ore 14.00 **Visita guidata** alla Centrale idroelettrica AEM di Premadio
- Ore 17.00 **Sala Congressi Terme** Documentari su parchi
- Ore 17.00 **Chiesa In Valmalenco** Esibizione della selezione russa di ginnastica ritmica femminile
- Ore 21.00 **Sala Congressi Terme** Presentazione del libro: «Il tarlo delle leghe» di **Vittorio Moioi**

Martedì 14

- Ore 10.00 **Sondrio** Esibizione della selezione russa di ginnastica ritmica femminile

- Ore 16.00 **Visita alle Cantine Braulio**
- Ore 17.00 **Palabraullo** Bromball. Torneo fra le Regioni (eliminazione)
- Ore 18.00 **Centro Festa** Il ritorno di una grande opera di divulgazione storica: «La storia delle civiltà» di **Will Durant**. Con la partecipazione di storici e giornalisti
- Ore 21.00 **Sala Congressi Terme** Musica del Rinascimento spagnolo **Aleksander Karlic** (Vihuela) **Lucia Beluso** (Canto)
- Ore 21.00 **Centro Festa** «Compleanno di Cuore» con **Stefano Noseni** e **Vittorio Bonetti**

Mercoledì 15

- Ore 08.00 **Insieme a Livigno**
- Ore 17.00 **Ristorante** a cura dell'Associazione Cuochi Valtellinesi: «Il meglio della gastronomia locale»
- Ore 17.00 **Sala del congressi** Il Pds ad un anno dalla nascita. Intervista a: **Massimo D'Alena** di **Rocco Di Blasi** caporedattore de l'Unità Coordinata: **Piero Carnini**
- Ore 21.00 **Palabraullo** Esibizione della selezione nazionale russa di pattinaggio artistico
- Ore 21.00 **Centro Festa** Musica giovane: i **Tomato** in concerto.
- Ore 22.00 **Planobar** Gli ospiti protagonisti

Giovedì 16

- Ore 08.00 **Gita a Grosio e Teglio** «Sulla via dei pizzoccheri»
- Ore 21.00 **Sala congressi Terme** «La sinistra in Italia: quali prospettive» con **Umberto Ranieri**. Presiede: **Luigi Leoncelli**

Venerdì 17

- Ore 15.00 **Visita a S. Antonio Morignone** «Una tragedia dimenticata?»
- Ore 21.00 **Morbegno** Esibizione della selezione nazionale russa di ginnastica ritmica
- Ore 21.00 **Chiavenna** Esibizione della selezione nazionale russa di pattinaggio artistico

Sabato 18

- Ore 15.00 **Zona Pentagono** Gara di golf sulla neve 1° Trofeo Braulio
- Ore 16.00 **Bormio** Esibizione della selezione nazionale russa di ginnastica ritmica femminile
- Ore 18.00 **Piazza del Kuerc** Manifestazione di chiusura con **Patrizio Del Nero** e **Walter Veltroni**
- Ore 21.00 **Centro Festa** Gli Stadio in concerto
- Ore 21.30 **Sala congressi Terme** Trio di musiche barocche **Serena Calcagnile** (Cembalo) **Michael Chiarappa** (violoncello) **Anna Modesti** (Violino)
- Ore 23.30 **Planobar** Cantare insieme a **Vittorio Bonetti**

Domenica 19

- Ore 19.00 **Ristorante** Pizzoccheri e sciati per tutti gli ospiti della Festa
- Ore 21.00 **Centro Festa** Ciao Bormio! Ballo con l'orchestra di **Paola Belli**